

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 366 del 16.02.2016: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; DPR 357/97 e s.m.i.; L.R. 40/1998 e s.m.i.. Progetto di risagomatura orizzontale della discarica nel Comune di Magliano Alpi. Proponente: A.M.A. S.p.A., Loc. Beinale, 12060 - Magliano Alpi. Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva Valutazione di Incidenza ex DPR 357/97 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(*omissis*)

DETERMINA

(*omissis*)

1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE POSITIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA ex DPR 357/97 e s.m.i., rispetto al ZPS “*Altopiano del Beinale*”, codice Natura 2000 IT 1160060, in merito al progetto di risagomatura orizzontale della discarica nel Comune di Magliano Alpi, presentato da parte della **A.M.A. S.p.A.**, con sede legale in Via Meuccio Ruini, 10 – 42124 Reggio Emilia, in quanto la realizzazione del progetto, così come proposto a seguito delle integrazioni richieste dall’ autorità competente e prodotte dal proponente, risulta compatibile con la conservazione delle componenti ambientali interferite e - viste le attuali condizioni ambientali del sito di intervento, peraltro già interessato dalla stessa attività - non ne determinerà un significativo degrado, né un’ importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio.

2. DI SUBORDINARE l’ esito positivo della Valutazione di incidenza ex DPR 357/97 e s.m.i., alla seguente prescrizione:

- presentazione agli Enti competenti, prima dell’ inizio dei lavori, di progettazione specifica circa la riqualificazione ambientale del sito, basata su rilievi vegetazionali ed ornitici in campo e scelta delle specie arboree, arbustive ed erbacee in funzione della creazione di habitat idonei per l’ avifauna, seguita da monitoraggio dell’ andamento nel tempo degli impianti, in modo da poter effettuare interventi correttivi.

3. DI RINVIARE il rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs 152/06 s.m.i., a successivo separato provvedimento dirigenziale da emanare da parte dell’ Ufficio provinciale Tutela del Territorio, previa acquisizione di chiarimenti/approfondimenti in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti, come riferito nella riunione della Conferenza di Servizi del 21.01.2016 e degli elaborati indicati al precedente punto 3.

4. DI STABILIRE per il proponente, l’ obbligo di assicurare, per tutte le opere di scavo e/o di movimento terra, l’ assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte, al fine di scongiurare il danneggiamento a strutture o depositi in giacitura profonda, consentire l’ immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici, ai sensi del D. Lgs. 42/04, art. 88.

5. DI DARE ATTO che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è rilasciato sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti dell’ Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo e facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

6. DI PRESCRIVERE che, ferme restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, è affidato all’ ARPA Dipartimento di Cuneo il controllo dell’ effettiva attuazione

di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di esercizio dell'allevamento e di stabilire che, a tal fine, il proponente deve dare tempestiva comunicazione della messa in esercizio dell'allevamento ad ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

7. DI CONSIDERARE ACQUISITI, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

8. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data della presente determinazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

9. DI NOTIFICARE al proponente il presente provvedimento e **DI RENDERE NOTO** il provvedimento medesimo a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

11. DI DARE ALTRESI' ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

(omissis)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei termini di legge, presso le competenti sedi giudiziarie.

(omissis)

ALLEGATI 1-2-3-4-5

II DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO